



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA DI VIGILANZA**

**N°321 del 21/11/2023 registro generale**

**N.48 del Servizio**

**Oggetto:**

**Affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale per il triennio 2024-2026 ex art. 50, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 36/2013**

L'anno duemilaventitre addi ventuno del mese di novembre nel proprio ufficio.

Determina N°321 del 21/11/2023

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale per il triennio 2024-2026 ex art. 50, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 36/2013

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2023/2024/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/05/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 06/06/2023 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2023-2025;

Premesso che il Comune di Susa è proprietario del Cimitero Comunale;

Considerato che con Determinazione dell'Area Vigilanza n. 313 del 7 dicembre 2022, il Comune di Susa ha provveduto ad affidare alla società "SERVIZI VERDEVALSUSA", con sede in Susa, Regione Priorale 1, P.IVA 06498230017, la gestione dei servizi cimiteriali del Cimitero di Susa per l'annualità 2023, dal 1° gennaio al 31 dicembre;

Rilevata la necessità di provvedere all'individuazione di un nuovo contraente per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2024-2026;

Accertato che il suddetto servizio non può essere svolto direttamente da questo Ente per l'assenza di personale qualificato, persistendo le condizioni che hanno portato alla esternalizzazione del servizio;

Vista la D.G.C. n. 77 del 26 settembre 2023 recante "AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2024-2026. APPROVAZIONE" comprensiva dell'allegata manifestazione di interesse;

Vista la Determinazione n. 265, del 12 ottobre 2023, recante "AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - TRIENNIO 2024-2026" con la quale il Comune di Susa ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per 15 giorni, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, allegato II.1 al decreto legislativo n. 36/2023, con scadenza al 31 ottobre 2023;

Considerato che alla data del 31 ottobre 2023 sono state presentate n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse, come di seguito elencate:

1. SERVIZI VERDE VALSUSA SAS con sede in SUSA - REGIONE PRIORALE N. 1 – prot. 11825 del 24 ottobre 2023
2. BONANNO VITO con sede in MAZARA DEL VALLO – VIA MENDEL 1 in nome e per conto della ditta MISTER PULITO SRL - prot. 11920 del 25 ottobre 2023
3. DEPAC SOC. COOP. SOCIALE ARL con sede in ARCORE (MB) – VIA CIRO MENOTTI 19 – prot. 12021 del 27 ottobre 2023

4. I.P.S.A. S.R.L con sede in MILANO, VIA BAGUTTA 13 – prot. 12083 del 30 ottobre 2023

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;

Precisato che:

- la richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;
- le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità alla gestione del servizio e in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati;
- l'Amministrazione, a seguito della ricezione di una o più manifestazioni di interesse, deciderà se e come avviare una procedura di affidamento per l'individuazione del concessionario;

Dato atto che l'importo netto per la durata dell'appalto ammonta ad euro 121.800,00 (IVA esclusa) di cui € 1800,00 (IVA esclusa) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G.: A01D068E4A;

Considerato quanto stabilito da Consiglio di Stato, con sentenza 24 maggio 2021, n. 3999, secondo cui *"...quando l'amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate"*

Visto l'articolo 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;

Visto l'articolo 49, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, secondo cui *"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"*.

Considerato che, come ampiamente noto, una giurisprudenza ormai sostanzialmente stabilizzata ha individuato le ipotesi in cui, in via eccezionale, risultano possibili affidamenti in deroga al principio di rotazione: "il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta (nel caso in cui decida per l'affidamento mediante le

procedure di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento), e comunque, è principio che non opera per il caso in cui l'amministrazione decida l'affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate.

Visto il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, pari a tre, con esclusione dell'affidatario uscente, ritenendo tale motivazione sufficiente in quanto neanche si è raggiunto il numero minimo di operatori economici di cui è richiesto l'invito per la procedura negoziata senza bando (5 per servizi e forniture).

Considerato inoltre che l'oggetto stesso del servizio da effettuarsi in favore del Comune di Susa, articolato nella gestione dei servizi cimiteriali, la quale richiede la presenza continua, costante e repentina di personale della ditta appaltatrice, al fine di gestire situazioni contingenti, quali il seppellimento di persone decedute il giorno precedente, o in arrivo da altri Comuni, con comunicazioni che giungono il giorno precedente, gestione che induce la stazione appaltante a privilegiare le imprese in grado di offrire tempestivamente le prestazioni richieste, incontestabilmente riferite ad un ben preciso territorio e ad un arco temporale circoscritto;

Considerato che le tre ditte che hanno espresso manifestazione di interesse, ad esclusione dell'affidatario uscente, hanno sede legale di molti chilometri fuori dal territorio della Provincia di Torino, elemento quindi, del tutto coerenti con l'esigenza, avvertita dalla stazione appaltante, che le ditte incaricate abbiano la propria sede in un'area geografica non troppo distante dalla sede di esecuzione dell'appalto, al fine di garantire la costanza dell'intervento operativo e tecnico, nonché di supporto, nel corso dei momenti di svolgimento del servizio;

Ritenuta quindi l'effettiva assenza di alternative sul territorio della Valle di Susa e della Provincia di Torino, al fine di dare pieno, completo e repentino soddisfacimento alle esigenze della stazione appaltante in riferimento all'affidamento in oggetto;

Ritenuto, inoltre, e in conseguenza di quanto detto in relazione all'effettiva assenza di alternativa, il difficile replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, per la diligenza, professionalità e affidabilità dimostrate dall'affidatario uscente, con particolare riguardo alle inumazioni e tumulazioni sempre puntuali, senza ritardi nella organizzazione del servizio, alla gestione delle esumazioni e estumulazioni e alla gestione dell'istruttoria per il rilascio delle concessioni cimiteriali, da parte di personale quotidianamente presente nell'ufficio distaccato all'interno del cimitero comunale, alla pronta reperibilità del personale, anche nei giorni prefestivi e festivi, con particolare riferimento alla sistemazione delle tombe, a seguito di improvvisi eventi piovosi, in quanto ditta presente sul territorio della Valle di Susa e del Comune di Susa, in relazione all'esigenza di gestione repentina e non rinviabile dei servizi cimiteriali;

Considerata l'assenza di contestazioni nei confronti del precedente affidatario del servizio, dovendosi evidenziare una accurata esecuzione del contratto;

Considerato quindi il numero circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, e come evidenziato dalla manifestazione di interesse, l'assenza totale di un mercato sul territorio di riferimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato il parere MIMS n. 1530/2022 a seguito del quale si rileva che la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento.

Attesa dunque la natura informale dell'affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 14, e all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte.

Constatato che

1. in conformità agli accertamenti svolti, SERVIZI VERDE VALSUSA SAS è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
2. il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento come già sopra evidenziato in relazione alla diligenza, professionalità e affidabilità dimostrate nell'esecuzione del contratto stipulato con il Comune di Susa per la gestione dei servizi cimiteriali per l'anno 2023;

Ritenuto di affidare la gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026 al suddetto operatore economico per l'importo di € 121.800,00 (IVA esclusa);

Ritenuta l'applicazione del disposto dell'art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 192, del d.lgs. n. 267/2000;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Sig. Marco Massavelli, che ha provveduto a valutare le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e a proporre l'adozione;

Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6, c. 2, art. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

## **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società "SERVIZI VERDE VALSUSA", con sede in Susa, Regione Priorale 1, P.IVA 06498230017, la gestione dei servizi cimiteriali del Cimitero di Susa per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, come sopra specificati, per l'importo di euro 121.800,00, di cui € 1.800,00, relativi agli oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% pari a euro 26.796,00, per un importo complessivo pari a euro 148.596,00=;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 148.596,00= come segue:

<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Progr.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroagr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Rif Bilancio</b>
€ 49.532,00	12	09	1	103	4210/8/1	2024
€ 49.532,00	12	09	1	103	4210/8/1	2025

4. Di dare atto che per la quota annuale di € 49.532,00, relativa all'anno 2026, si dovrà tenere conto nell'elaborazione del relativo bilancio;
5. Di dare atto:
  - che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. A01D068E4A - CODICE UNICO IPA: HGDQL7;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
  - che il RUP è il Responsabile dell'Area Vigilanza, dott. Marco MASSAVELLI;
  - che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
  - che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000;

- che **tutti i requisiti** di cui all'art. 49, comma 4, D.lgs. 36/2023 si ritengono rispettati, come esplicitato nella premessa narrativa;
6. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
  7. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;
  8. Di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.
  9. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e DURC regolare.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato Digitalmente**